


DOTT. ANTONIO DALL'ARA

LA DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

Da «Le Forze Sanitarie» Anno IX, n. 23 del 15 dicembre 1940-XIX






DOTT. ANTONIO DALL'ARA

LA DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

Da «Le Forze Sanitarie» Anno IX, n. 23 del 15 dicembre 1940-XIX



Inizio con queste note una serie di brevi articoli, nei quali riassumerò anzitutto gli obblighi che, per effetto delle leggi e dei decreti vigenti, incombono ai medici nell'esercizio della loro attività professionale e indicherò poi, sommariamente, le principali disposizioni legislative e regolamentari che tutti i medici dovrebbero conoscere e che riguardano l'esercizio della medicina e chirurgia, nonchè l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie (infermiere diplomate; assistenti sanitarie vigilatrici; levatrici) e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (infermieri generici; odontotecnici; ottici; meccanici ortopedisti ed ernisti).

* * *

L'articolo 253 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, delega al Ministro per l'Interno, sentito il Consiglio superiore di Sanità, di determinare quali siano le malattie infettive e diffusive che danno luogo alla adozione delle misure sanitarie indicate nel testo unico, e quali siano le misure applicabili a ciascuna di tali malattie.

Ed il successivo articolo 254 prescrive che il sanitario, il quale, nell'esercizio della sua professione, sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva o
diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute
pubblica, deve farne immediata denuncia al podestà ed
all'ufficiale sanitario e coadiuvarli, se occorra, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la
diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche
necessarie: e ciò sotto comminatoria di provvedimenti
disciplinari e di ammenda, alla quale, nei casi gravi,
si può aggiungere anche la pena dell'arresto.

Con decreto del 23 aprile 1940, pubblicato nella «Gazzetta ufficiale » n. 119 del 22 maggio 1940 ed entrato in vigore il 21 giugno 1940, il Ministro dell'Interno ha stabilito, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 253 del testo unico delle leggi sanitarie, quali sono le malattie infettive e diffusive che danno luogo all'adozione di provvedimenti sanitari ed in quali casi i medici debbono, per ciascuna di dette malattie, fare la denuncia prescritta dall'articolo 254 del testo unico.

Per effetto di questo decreto, è obbligatoria la denuncia:

1) di tutti i casi accertati e sospettati delle seguenti malattie: peste, colera, febbre gialla, lebbra, tifo petecchiale e forme dermotifosimili, vaiuolo e vaiuoloide, alastrim, varicella, morbillo, scarlattina, parotite epidemica, febbre tifoide e infezioni da paratifi, enterite coleriforme (cholera nostras), dissenteria bacillare, dissenteria amebica e amebiasi, brucellosi (febbre ondu-

lante), reumatismo poliarticolare acuto, infezione puerperale, difterite, pertosse, meningite cerebro-spinale, influenza, poliomelite anteriore acuta, encefalite letargica, psittacosi, tularemia, leishmaniosi, febbre ricorrente, spirochetosi ittero infettiva, malaria, pustola maligna, morva nell'uomo, rabbia nell'uomo e morsicature dell'uomo da animali rabidi o sospetti di esserlo, anchilostomiasi, trichinosi, oftalmoblenorrea dei neonati, sifilide da baliatico;

2) dei casi accertati di tubercolosi polmonare, di tubercolosi cutanea ulcerosa, di tubercolosi ossea o ghiandolare con seni fistolosi, quando si tratti di persone comprese nella tutela assicurativa (assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi); di personale addetto alle vaccherie e agli stabilimenti di preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande; di personale degli alberghi e delle pensioni e di quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona; delle persone addette ai servizi domestici e all'assistenza dell'infanzia; delle balie; oppure quando la malattia si verifichi negli ospedali civili e militari e nelle case di cura; negli istituti di cura o di assistenza medico-chirurgica od ostetrica, quali ambulatori, dispensari, asili-nido, ecc.; nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza; nei componenti di qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi. Oltre la denuncia fatta all'atto dell'accertamento della malattia, deve essere fatta denuncia a parte in tutti i casi di tubercolosi, a seguito di cambiamento di domicilio del malato o del suo trasporto all'ospedale o in altro istituto di cura, ed anche dopo il di lui de-

3) dei casi accertati di malattie veneree, tracoma e qualsiasi forma di congiuntivite contagiosa, quando si verifichino negli ospedali civili e militari e nelle case di cura; negli istituti di cura o di assistenza medicochirurgica od ostetrica, quali ambulatori, dispensari, asili nido, ecc.; negli ospizi o asili di mendicità e negli istituti di ricovero in genere; negli opifici, nei cantieri, negli stabilimenti industriali ed in genere in tutti gli ambienti di lavoro collettivo; in qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi; nei locali di meretricio o nelle meretrici soggette a vigilanza; nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona;

- 4) dei casi accertati di vulvovaginiti, in qualsiasi collettività femminile;
- 5) dei casi accertati di linfogranulomatosi inguinale e forme ulcerative dei genitali femminili, quando si

verifichino nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza;

6) dei casi accertati di tigna e scabbia, quando si verifichino nelle persone che frequentano a qualsiasi titolo le istituzioni prescolastiche, le scuole primarie e medie e le istituzioni ad esse assimilate, ovvero che siano accolte in istituti, collegi o convitti di educazione; negli ospedali civili e militari e nelle case di cura; negli ospedali o asili di mendicità e negli istituti di ricovero in genere; nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona; nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza; negli opifici, nei cantieri, negli stabilimenti industriali ed in genere in tutti gli ambienti di lavoro collettivo; in qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi;

7) dei casi di gozzo endemico, di pellagra, di scorbuto infantile, di rachitismo nei bambini sotto i tre anni, di gastroenterite dell'infanzia nei bambini sotto i due anni.

E' in facoltà del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di Sanità, di estendere l'obbligo della denunzia anche ad altre malattie o ad altre circostanze.

Il decreto ministeriale sopra citato dice che per le modalità delle denuncie da parte dei medici debbono venire osservate le disposizioni del regolamento per la profilassi delle malattie infettive e diffusive: questo regolamento non è stato però ancora pubblicato.

L'elenco delle malattie infettive e diffusive contenuto nel decreto ministeriale del 23 aprile 1940 sostituisce analogo elenco che, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle leggi sanitarie precedenti a quello del 27 luglio 1934, n. 1265, era contenuto nel decreto ministeriale 15 ottobre 1923.

Poichè con l'articolo 130 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, e con l'articolo 4 del decreto ministeriale 15 ottobre 1923, erano state prescritte le modalità con le quali doveva essere fatta dai medici la denuncia delle malattie infettive e diffusive elencate nel decreto ministeriale 15 ottobre 1923, può sorgere l'incertezza se, fino a quando non verrà pubblicato il preannunciato regolamento per la profilassi delle malattie infettive e diffusive, siano da osservarsi, per le denuncie da parte dei medici, le modalità che erano state prescritte con gli articoli sopra citati.

Poichè si tratta di materia sanitaria di particolare importanza, a me sembra che si debba evitare ogni discussione in proposito ed attenersi invece, sino alla pubblicazione dell'annunciato regolamento per la profilassi delle malattie infettive e diffusive, alle disposizioni che erano in vigore quando è stato pubblicato il decreto ministeriale del 23 aprile 1940.

Conseguentemente, ogni denuncia da parte dei medici (va compilata sugli appositi stampati forniti gratuitamente dai Comuni) deve contenere le seguenti in-

dicazioni: cognome, nome, età, abitazione e provenienza dell'infermo, e possibilmente anche il giorno in cui incominciò la malattia; diagnosi della malattia; tutte le osservazioni che il medico crederà di fare per norma dell'ufficiale sanitario; misure adottate dal medico per prevenire la diffusione della malattia. Deve inoltre essere indicato se il malato frequenta scuole, se è occupato in opifici o cantieri o se vive in colletrività.

Di ogni denuncia va rilasciata ricevuta al medico, quando questi ne faccia richiesta.

* * *

Nei riguardi della denuncia delle malattie infettive e diffusive, ricordo che il testo unico delle leggi sanitarie preserive l'obbligo da parte dei medici della denuncia di talune malattie, e precisamente: articolo 284 (denuncia di qualunque caso di tracoma riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettività); articolo 292 (denuncia di qualsiasi caso di malattia venerea accertato negli istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali e in tutte le collettività civili e militari, nei locali di meretricio e in persona delle meretrici soggette a vigilanza: deve essere inoltre denunciato qualsiasi caso di sifflide trasmessa per baliatico e di oftalmoblenorrea); articolo 330 (denuncia di ogni caso, anche sospetto, di pellagra).

Le disposizioni contenute in questi articoli non sono state tutte integralmente riportate nel decreto ministeriale del 23 aprile 1940. Nei riguardi, per esempio, della pellagra, l'articolo 330 del testo unico prescrive l'obbligo della denuncia anche dei casi sospetti, mentre il decreto ministeriale 23 aprile 1940 limita l'obbligo della denuncia ai soli casi accertati. E nei riguardi del tracoma, il decreto ministeriale non riproduce l'obbligo, contenuto nell'articolo 284 del testo unico, della denuncia dei casi riscontrati nelle scuole: queste non possono essere comprese nella dicitura generica, usata dal decreto ministeriale, di qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi, perchè nelle scuole non vi è convivenza, come vi è invece nei convitti, collegi, ecc.

Per evitare ogni contestazione che può derivare da queste discordanze, sarebbe stato quindi preferibile che il decreto ministeriale del 23 aprile 1940 fosse stato compilato in esatta armonia con tutte le prescrizioni che, in materia di denuncia di malattie infettive e diffusive, sono contenute nel testo unico delle leggi sanitarie.

P. S. - Nella precedente nota ho riportato in parte quanto ha formato oggetto di altro mio articolo pubblicato ne Il Farmacista italiano, bollettino mensile del Sindacato nazionale dei Farmacisti italiani.

Nei prossimi fascicoli de Le Forze Sanitarie indicherò quali sono le altre denuncie obbligatorie da parte dei medici, oltre a quelle relative alle malattie infettive e contagiose.

